




Informazioni tecniche – Protezione degli animali

Piantane nei box di riposo per i bovini da latte

I box di riposo devono essere concepiti in modo che gli animali non si feriscano e possano tenersi eretti, coricarsi, riposarsi e alzarsi nel modo tipico della loro specie (art. 8 cpv. 1 OPAn). Ciò si applica anche se nei box di riposo sono presenti piantane o strutture simili, in particolare in caso di ristrutturazioni e talvolta anche nelle nuove costruzioni. L'ordinanza dell'USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici stabilisce in effetti che nel settore di riposo le piantane non devono disturbare gli animali né quando sono coricati, né quando si sdraiano o si alzano (art. 16 cpv. 5). Se le misure vengono rispettate come indicato nei seguenti 3 esempi, si può partire dal presupposto che gli animali si adattino alla situazione e che possano eseguire movimenti tipici della loro specie nonostante vi siano delle piantane.



A Piantana all'altezza della testa in caso di box contrapposti

- L'asse della piantana si deve situare al centro fra i box contrapposti, altrimenti si applica la lunghezza dei box contro parete.
- Da un lato della piantana lo spazio libero tra la piantana e le separazioni per i box deve misurare almeno 80 cm. In tal modo si garantisce che le vacche abbiano spazio a sufficienza per bilanciare la testa quando si alzano.

B Piantana a livello delle separazioni per i box di riposo

- Le piantane sistemate nella parte anteriore delle separazioni per i box di riposo sono autorizzate solo in caso di ristrutturazioni e possono essere collocate soltanto nella parte tratteggiata.
- Tutte le installazioni situate nella parte tratteggiata non possono presentare né angoli né spigoli.
- Le piantane devono essere rotonde o arrotondate agli spigoli.
- Un box deve disporre di separazioni (ad es. tramite le piantane) soltanto su un lato.

C Piantana nella parte posteriore del box di riposo

- Lo spazio compreso tra la piantana e la separazione del box più vicina (M) può essere inferiore alla larghezza prevista per il box, ma di 5 cm al massimo (ad es. nel caso di un box largo 120 cm, lo spazio deve essere almeno di 115 cm).
- Le piantane si devono situare allo stesso livello del bordo esterno della delimitazione posteriore. Occorre tener conto della lunghezza della superficie di riposo (cfr. schizzo).
- Gli spigoli delle piantane devono essere smussati (almeno 3 cm).
- Nel caso di nuove costruzioni occorre utilizzare piantane di piccole dimensioni (ad es. tubi Side).
- Il box di riposo deve presentare una superficie di riposo confortevole per l'animale, ad es. un pagliericcio o anche tappeti morbidi conformi alle prescrizioni SSRA.

Legislazione:

Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), ordinanza dell'USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici (di seguito O animali da reddito e domestici)

Art. 8 OPAn

Poste, box, dispositivi d'attacco

1. Le poste, i box e i dispositivi d'attacco devono essere concepiti in modo che gli animali non si feriscano e possano tenersi eretti, coricarsi, riposarsi e alzarsi nel modo tipico della loro specie.

Allegato 1 OPAn

Osservazioni preliminari

Salvo diversa indicazione, le misure qui indicate delimitano spazi liberi. Esse possono essere ridotte solo per arrotondamento degli angoli o per sistemare poste di foraggiamento o abbeveraggio negli angoli.

Art. 16 O animali da reddito e domestici

Box di riposo

5. Nel settore di riposo le piantane non devono disturbare gli animali, né quando sono coricati né al momento del coricamento o dell'alzata.